

## Bilancio d'esercizio e bilancio sociale delle cooperative sociali

La particolarità della cooperazione sociale e soprattutto lo scopo principale previsto dall'art. 1 L. n. 381/91, rendono, a mio avviso, assolutamente insufficiente l'informativa obbligatoria rappresentata dagli schemi di bilancio previsti dagli articoli 2424 e 2425 c.c., dalla nota integrativa e dagli allegati (relazione sulla gestione, peraltro non obbligatoria nel caso di bilancio abbreviato ex art. 2435-bis, e relazione dei sindaci).

Ritengo che già ad una interpretazione attenta dell'attuale normativa in materia si possa presumere l'esistenza dell'obbligo, in capo alle cooperative sociali, di una informativa ulteriore:

- 1) la lettera del 3° comma dell'art. 2423 del codice civile: *"se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"* innanzitutto sancisce la necessità di fornire una informativa complementare laddove la peculiarità del settore, dell'impresa e/o dell'attività esercitata la rendano necessaria alla piena rappresentazione della stessa;
- 2) Inoltre l'art. 2 della Legge n. 59/92 prevede che *"nelle società cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della società. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo"*

In tale quadro emerge la scarsa rappresentatività della realtà cooperativistica, in specie quella sociale, di una informativa esclusivamente incentrata agli aspetti economico-finanziari e patrimoniali dell'impresa.

Il particolare scopo pone come interlocutore principale dell'impresa sociale non tanto e non solo i soci ed i creditori, ma la comunità civile locale e non.

La cooperativa sociale è innanzitutto finalizzata a creare ricchezza intesa come benessere "sociale", mediante la "promozione umana e l'integrazione sociale dei cittadini"; secondariamente la cooperativa sociale persegue lo scopo mutualistico dei soci all'ottenimento di condizioni di lavoro (soci lavoratori) ottimali.

Pare evidente quindi l'insufficienza dell'aggregato "utile d'esercizio" come determinazione ultima del bilancio cooperativo.

---

Tale valore ha grande rilievo nelle imprese a scopo lucrativo, rappresentando la diretta remunerazione degli azionisti, cioè i portatori di capitale (*stakeholders*), ma nell'impresa mutualistica ed ancor più nell'impresa sociale esso perde la sua centralità.

In quest'ultima il soggetto economico (se così si può definire) non è più l'azionista (il quale non ha diritto alla divisione degli utili), ma, prima, la comunità civile mediante l'interesse alla ottimale gestione dei servizi offerti ed al funzionamento del nuovo meccanismo di welfare e poi il socio, ma in quanto portatore di un interesse diverso dalla rendita di capitale (, retribuzione e condizioni di lavoro, qualità dei servizi, reinserimento lavorativo ecc).

L'aggregato che più soddisfa il fabbisogno informativo degli interlocutori (*stakeholders*) della cooperativa sociale è il valore aggiunto (definibile approssimativamente come la differenza tra il valore della produzione ed i cd. "costi esterni" all'impresa, ovvero il costo dei fattori produttivi primari alla produzione o il reperimento dei quali la stessa impresa non ha contribuito) e le modalità della sua distribuzione

Tale aggregato rappresenta la ricchezza prodotta dall'impresa, ovvero, appunto, il "valore aggiunto" apportato dall'organizzazione alla società civile.

La sua identificazione e la sua distribuzione ai vari interlocutori della cooperativa (costi interni), ovvero a coloro che hanno in qualche modo contribuito alla sua produzione, rappresenta la misura del grado di raggiungimento dello scopo attribuito alla cooperativa sociale dalla L. 381/91.

Naturalmente fornire una simile informativa aggiuntiva (rimanendo comunque obbligatori gli schemi del c.c.) significa effettuare innanzitutto una radicale riclassificazione delle poste di bilancio ed inoltre affiancare agli elaborati contabili tutte le altre informazioni necessarie (di tipo numerico o descrittivo) a completare il quadro.

Tale informativa sinteticamente definibile "bilancio sociale" dovrebbe essere allegata al bilancio da depositare al registro delle imprese o addirittura inserita nella relazione sulla gestione degli amministratori (art. 2428 c.c.).

---